



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 23/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19.
MODIFICA ORARI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE.

Il Sindaco

- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in particolare l'articolo 32 che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- COSTATATO che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid -19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus, prescrive comportamenti precauzionali e restrittivi volti a limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento interpersonale ed evitare forme di assembramento e/o aggregazione;
- ATTESO il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente allo scopo di massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e nel precipuo interesse della salute della cittadinanza;
- CONSIDERATO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, attraverso l'adozione di misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;
- RITENUTO pertanto opportuno intervenire sugli orari di apertura delle attività produttive in generale presenti sul territorio comunale, al fine di evitare la presenza continuata di persone;
- ATTESO che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l'adozione di ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- CONSIDERATO infine che, stante l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990;

Ordina

Per le motivazioni espresse in premessa la riduzione dell'orario lavorativo di tutti gli esercizi commerciali e le attività produttive e pertanto **la chiusura alle ore 18:30 di tutti i giorni**, fino al 3 aprile, salvo proroghe, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il

rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura.

Informa

1. Che sono consentite le attività previste all'**allegato 1** del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020. Trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
2. Che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, le attività relative ai lavori di costruzione e cantieri edili, sono sospese sino al 3 aprile 2020, salvo proroga.

Avverte

che, fatto salvo quanto previsto dal codice penale e da altre disposizioni normative e regolamentari in materia, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n.267 del 2000 le violazioni delle presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro.

Dispone

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune di Aglientu.
2. Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza, che lo affiancano durante l'emergenza della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.
3. La notifica per ogni effetto di legge della presente ordinanza ai titolari di attività commerciali aventi sede nel Comune di Aglientu.
4. Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;
 - Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020 Aglientu SS.

Comunica

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
f.to Tiroto geometra Antonio
